

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO
 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

In data 27 febbraio 2012 alle ore 16.30 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Comparto del personale non dirigente del comparto unico relativo al quadriennio giuridico 2006-2009, biennio economico 2008 – 2009 tra le parti sottoindicate:

Delegazione trattante pubblica
 di Comparto
 F.to Mareschi

Organizzazione sindacali:

C.G.I.L. - F.P. F.to Ferletti, Mania, Valent, Furnis

C.I.S.L. - F.P.S. F.to Motta, Bevilacqua, Angeli, Pennelli, Giani, Rizzotti Viach

U.I.L. - F.P.L. F.to Burlo, Brazzafolli, Schiraldi, Niccolini, Fain

U.G.I. F.to Goruppi, Sluga, Coreno

C.S.A. F.to Zucca, Rudini, Kariz, Segalla, Stafuzza, Verdoliva, Vales

(Fadef/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, Confal-Unsiau, Confil Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspei-Fasil-Fadef)

CISAL Enti Locali F.V.G. F.to Kermac, Fortunat, Alzetta, Ferruglio, Carli, Longo

(Cisal/Fialp, Siapol, CIU Unionquadrati, Sadeq, Direr FVG)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCRL del personale del comparto unico area non dirigenziale relativo al quadriennio giuridico 2006-2009, biennio economico 2008 – 2009

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II	IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3	Stipendi tabellari
Art. 4	Aumento salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali
Art. 5	Effetti nuovi stipendi
TITOLO III	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 6	Procedura conciliativa
Art. 7	Disapplicazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il personale, escluso quello dell'area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Amministrazione Regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti Regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare e degli altri Enti Locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia così come previsto dalla L.R. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati "Enti", nonché al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi della L.R. 6/2006, al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996 e al rimanente personale al quale in virtù di legge regionale viene applicato il presente contratto.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento ad istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione Regionale, al Consiglio Regionale e agli Enti Regionali, nel caso in cui nel testo vi sia la citazione "Enti Locali", il riferimento si intende operato nei confronti delle altre Amministrazioni di cui al comma 1.

3. Si confermano i commi 4 e 5 dell'art. 2 del CCRL 6.5.2008.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo concerne il biennio economico periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da parte della Regione.
3. Gli istituti a contenuto giuridico ed economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3

Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella allegata al CCRL 6.5.2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicate nella tabella A allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale prevista per il biennio di riferimento nonché gli acconti erogati ai sensi dell'art. 14, comma 52, della L.R. n. 22/2010.
2. A seguito dell'indicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle C e D.
3. Sono confermati i seguenti istituti contrattuali:
 - a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina contrattuale vigente;
 - b) la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, ove acquisiti;
 - c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
 - d) il salario aggiuntivo di cui agli artt. 69 e 70 del CCRL 7.12.2006.

Art. 4
Aumento salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali

1. Il salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali di cui all'art. 70 del CCRL 7.12.2006 è incrementato degli importi e alle decorrenze previsti nella tabella B.

2. Gli incrementi previsti al comma 1 costituiscono costo contrattuale.

Art. 5
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2008/2009, le misure degli incrementi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'allegata tabella A e art. 4, comma 1, ed all'allegata tabella B hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso) si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 3, comma 1, e nell'allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6

Procedura conciliativa

1. L'autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine perentorio dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e, se avanzata dall'autorità disciplinare competente, la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata perentoriamente entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, viene irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 7
Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente contratto, o da diversa decorrenza in esso stabilita, sono disapplicate nei confronti del personale destinatario del presente contratto tutte le previgenti disposizioni con esso incompatibili.

Dichiarazione congiunta 1

Le parti, in considerazione del ritardo accumulato per la definizione del CCRL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL, le problematiche connesse alle seguenti materie:

a. semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa;

b. rivisitazione del sistema di classificazione professionale al fine di adeguarlo all'evoluzione professionale del personale, alle nuove professionalità, al percorso di studi;

c. definizione di un organico sistema relativo alle alte professionalità, vice dirigenza e posizioni organizzative in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti e normative di cui all'art. 4, della L.R. n. 16/2010;

d. definizione del nuovo sistema di relazioni sindacali. In relazione a tale materia, nelle more della definizione del CCRL e della successiva revisione normativa, le parti impegnano i datori a mantenere un sistema di relazioni sindacali coerente con le finalità di coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali, con lo strumento della corretta informazione.

e. definizione di una banca ore provinciale/regionale nella quale fare confluire, sul conto delle singole OO.SS. le rispettive ore di permesso sindacale inutilizzate a livello di singolo ente, armonizzandola con l'Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi del 13/2/2006.

Dichiarazione congiunta 2

Le parti, in considerazione della frammentazione delle disposizioni contrattuali, ritengono inderogabile la predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali. A tal fine si impegnano ad attivare, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCRL, un tavolo tecnico, composto da uno o più rappresentanti per ogni sigla sindacale rappresentativa e una rappresentanza della delegazione trattante di parte pubblica e della direzione regionale alla funzione pubblica.

Dichiarazione congiunta 3

Le parti si impegnano ad attivare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCRL, il negoziato per la revisione dell'Ordinamento professionale del personale della polizia locale al fine di dare applicazione a quanto contenuto dalla L.R. n. 9/2009 compresa la previsione di cui all'art. 26, comma 5.

TABELLA A

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità più il salario aggiuntivo così come previsto dagli artt. 69 e 70 CCRL 7.12.2006)

Categoria	Aumento mensile previsto dal 01/01/2008	Aumento mensile previsto dal 01/01/2009	Aumento complessivo a regime
A1	22,28	34,72	57,00
A2	22,56	34,44	57,00
A3	22,93	34,07	57,00
A4	23,38	33,62	57,00
A5	23,78	33,22	57,00
A6	24,20	32,80	57,00
A7	24,65	32,35	57,00
A8	25,08	31,92	57,00
B1	23,68	33,32	57,00
B2	24,06	32,94	57,00
B3	24,44	32,56	57,00
B4	25,24	31,76	57,00
B5	25,72	31,28	57,00
B6	26,18	30,82	57,00
B7	26,67	31,33	58,00
B8	27,15	30,85	58,00
C1	28,61	34,39	63,00
C2	29,26	33,74	63,00
C3	29,76	33,24	63,00
C4	30,35	32,65	63,00
C5	31,02	31,98	63,00
C6	31,72	32,28	64,00
C7	32,46	31,54	64,00
C8	33,19	30,81	64,00
D1	32,83	35,17	68,00
D2	34,40	33,60	68,00
D3	35,49	32,51	68,00
D4	37,69	33,31	71,00
D5	38,92	32,08	71,00
D6	40,55	30,45	71,00
D7	42,74	31,26	74,00
D8	44,87	30,13	75,00

TABELLA A

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere al personale della polizia locale per 13 mensilità più il salario aggiuntivo così come previsto dagli artt.69 e 70 CCRL 7.12.2006)

Categoria	Aumento mensile previsto dal 01/01/2008	Aumento mensile previsto dal 01/01/2009	Aumento complessivo a regime
PLS1	25,24	31,76	57,00
PLS2	25,72	31,28	57,00
PLS3	26,18	30,82	57,00
PLS4	26,70	31,30	58,00
PLA1	28,61	34,39	63,00
PLA2	29,26	33,74	63,00
PLA3	29,76	33,24	63,00
PLA4	30,35	32,65	63,00
PLA5	31,02	31,98	63,00
PLB1	32,83	35,17	68,00
PLB2	34,40	33,60	68,00
PLB3	35,49	32,51	68,00
PLB4	37,02	33,98	71,00
PLC1	37,69	33,31	71,00
PLC2	38,92	32,08	71,00
PLC3	40,55	30,45	71,00
PLC4	42,74	31,26	74,00

TABELLA A

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere al personale regionale area forestale per 13 mensilità più il salario aggiuntivo così come previsto dagli artt.69 e 70 CCRL 7.12.2006)

Categoria	Aumento mensile previsto dal 01/01/2008	Aumento mensile previsto dal 01/01/2009	Aumento complessivo a regime
FA1	28,61	34,39	63,00
FA2	29,26	33,74	63,00
FA3	29,76	33,24	63,00
FBd	28,61	34,39	63,00
FBc	29,26	33,74	63,00
FBb	29,76	33,24	63,00
Fba	30,35	32,65	63,00
FB1	31,02	31,98	63,00
FB2	31,72	32,28	64,00
FB3	32,46	31,54	64,00
FB4	33,19	30,81	64,00
FC1	32,83	35,17	68,00
FC2	34,40	33,60	68,00
FC3	35,49	32,51	68,00
FC4	37,69	33,31	71,00
FC5	38,92	32,08	71,00
FC6	40,55	30,45	71,00
FC7	42,74	31,26	74,00
FC8	44,87	30,13	75,00

Categoria	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2008	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2009	Aumento mensile del salario aggiuntivo a regime	Valore del salario aggiuntivo al 01/01/2009
A1	1,86	2,89	4,75	43,98
A2	1,88	2,87	4,75	43,98
A3	1,91	2,84	4,75	43,98
A4	1,95	2,80	4,75	44,23
A5	1,98	2,77	4,75	44,23
A6	2,02	2,73	4,75	44,23
A7	2,05	2,70	4,75	44,40
A8	2,09	2,66	4,75	44,40
B1	1,97	2,78	4,75	51,73
B2	2,00	2,75	4,75	51,73
B3	2,04	2,71	4,75	51,73
B4	2,10	2,65	4,75	51,81
B5	2,14	2,61	4,75	51,81
B6	2,18	2,57	4,75	51,81
B7	2,22	2,61	4,83	51,97
B8	2,26	2,57	4,83	51,97
C1	2,38	2,87	5,25	58,88
C2	2,44	2,81	5,25	58,88
C3	2,48	2,77	5,25	58,88
C4	2,53	2,72	5,25	59,22
C5	2,58	2,67	5,25	59,22
C6	2,64	2,69	5,33	59,30
C7	2,70	2,63	5,33	59,46
C8	2,76	2,57	5,33	59,46
D1	2,74	2,93	5,67	66,57
D2	2,87	2,80	5,67	66,57
D3	2,96	2,71	5,67	66,57
D4	3,14	2,78	5,92	67,07
D5	3,25	2,67	5,92	67,07
D6	3,38	2,54	5,92	67,07
D7	3,56	2,61	6,17	68,24
D8	3,74	2,51	6,25	68,32

(Aumenti retributivi mensili lordi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali da corrispondere per 12 mensilità)

TABELLA B

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2008	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2009	Aumento mensile del salario aggiuntivo a complessivo a regime	Valore del salario aggiuntivo al 01/01/2009
PLS1	2,10	2,65	4,75	51,81
PLS2	2,14	2,61	4,75	51,81
PLS3	2,18	2,57	4,75	51,81
PLS4	2,22	2,61	4,83	51,97
PLA1	2,38	2,87	5,25	58,88
PLA2	2,44	2,81	5,25	58,88
PLA3	2,48	2,77	5,25	58,88
PLA4	2,53	2,72	5,25	59,22
PLA5	2,58	2,67	5,25	59,22
PLB1	2,74	2,93	5,67	66,57
PLB2	2,87	2,80	5,67	66,57
PLB3	2,96	2,71	5,67	66,57
PLB4	3,09	2,83	5,92	67,07
PLC1	3,14	2,78	5,92	67,07
PLC2	3,25	2,67	5,92	67,07
PLC3	3,38	2,54	5,92	67,07
PLC4	3,56	2,61	6,17	68,24

(Aumenti retributivi mensili lordi del salario aggiuntivo per il personale della polizia locale da corrispondere per 12 mensilità)

TABELLA B

(Trattamento economico tabellare annuale del personale del comparto unico per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

TABELLA C

Trattamento tabellare annuale al 01/01/2008	Categorie e posizioni economiche
16.977,49	A1
17.194,03	A2
17.475,76	A3
17.814,28	A4
18.122,75	A5
18.437,39	A6
18.782,42	A7
19.109,37	A8
18.044,50	B1
18.335,96	B2
18.620,48	B3
19.233,11	B4
19.596,37	B5
19.948,04	B6
20.319,56	B7
20.686,14	B8
21.800,95	C1
22.292,39	C2
22.673,65	C3
23.126,25	C4
23.639,66	C5
24.167,14	C6
24.732,62	C7
25.287,78	C8
25.019,99	D1
26.212,22	D2
27.041,89	D3
28.718,17	D4
29.656,91	D5
30.901,50	D6
32.564,17	D7
34.188,36	D8

TABELLA C

(Trattamento economico tabellare annuale del personale della polizia locale per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Trattamento tabellare annuale al 01/01/2008	Categorie e posizioni economiche
19.233,11	PLS1
19.596,37	PLS2
19.948,04	PLS3
20.349,07	PLS4
21.800,95	PLA1
22.292,39	PLA2
22.673,65	PLA3
23.126,25	PLA4
23.639,66	PLA5
25.019,99	PLB1
26.212,22	PLB2
27.041,89	PLB3
28.212,25	PLB4
28.718,17	PLC1
29.656,91	PLC2
30.901,50	PLC3
32.564,17	PLC4

TABELLA C

(trattamento economico tabellare annuale del personale regionale
area forestale

per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2008
FA1	21.800,95
FA2	22.292,39
FA3	22.673,65
FBd	21.800,95
FBc	22.292,39
FBb	22.673,65
FBa	23.126,25
FB1	23.639,66
FB2	24.167,14
FB3	24.732,62
FB4	25.287,78
FC1	25.019,99
FC2	26.212,22
FC3	27.041,89
FC4	28.718,17
FC5	29.656,91
FC6	30.901,50
FC7	32.564,17
FC8	34.188,36

TABELLA D

(Trattamento economico tabellare annuale del personale del comparto unico per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Trattamento tabellare annuale al 01/01/2009	Categorie e posizioni economiche
17.394,13	A1
17.607,31	A2
17.884,60	A3
18.217,72	A4
18.521,39	A5
18.830,99	A6
19.170,62	A7
19.492,41	A8
18.444,34	B1
18.731,24	B2
19.011,20	B3
19.614,23	B4
19.971,73	B5
20.317,88	B6
20.695,52	B7
21.056,34	B8
22.213,63	C1
22.697,27	C2
23.072,53	C3
23.518,05	C4
24.023,42	C5
24.554,50	C6
25.111,10	C7
25.657,50	C8
25.442,03	D1
26.615,42	D2
27.432,01	D3
29.117,89	D4
30.041,87	D5
31.266,90	D6
32.939,29	D7
34.549,92	D8

(Trattamento economico tabellare annuale del personale della
 polizia locale per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima
 mensilità)

TABELLA D

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2009
PLS1	19.614,23
PLS2	19.971,73
PLS3	20.317,88
PLS4	20.724,67
PLA1	22.213,63
PLA2	22.697,27
PLA3	23.072,53
PLA4	23.518,05
PLA5	24.023,42
PLB1	25.442,03
PLB2	26.615,42
PLB3	27.432,01
PLB4	28.620,01
PLC1	29.117,89
PLC2	30.041,87
PLC3	31.266,90
PLC4	32.939,29

TABELLA D

(trattamento economico tabellare annuale del personale regionale
area forestale

per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2009
FA1	22.213,63
FA2	22.697,27
FA3	23.072,53
FBd	22.213,63
FBc	22.697,27
FBb	23.072,53
FBa	23.518,05
FB1	24.023,42
FB2	24.554,50
FB3	25.111,10
FB4	25.657,50
FC1	25.442,03
FC2	26.615,42
FC3	27.432,01
FC4	29.117,89
FC5	30.041,87
FC6	31.266,90
FC7	32.939,29
FC8	34.549,92

Dichiarazione congiunta

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 le parti ribadiscono che gli incrementi costituiscono costo contrattuale come esplicitato al comma 2, e non vanno imputati al fondo per il salario aggiuntivo ma sono a carico dei bilanci dei singoli enti.



DETERMINAZIONE

Oggetto: Erogazione con decorrenza 1° agosto 2017, di un acconto sugli incrementi stipendiali relativi al rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Comparto del triennio 2016-2018 del personale non dirigente - art. 11 comma 5 LR 31 del 4/8/2017.

N. det. 2017/0008/141

N. cron. 2066, in data 21/09/2017

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 30/09/2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del Servizio Gestione Associata Risorse Umane al sottoscritto Segretario Generale dott. Primo Perosa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, della Nota Integrativa e dei relativi allegati";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15/03/2017 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2017 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010";

Presupposti di fatto e di diritto

Richiamato il CCRL del 27 febbraio 2012 che, ad oggi, è l'ultimo contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto stipulato che è intervenuto sui valori stipendiali;

Ricordato che:

- l'art. 9 del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha disposto il blocco, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012;
- il medesimo articolo sopra citato, con successiva modifica, ha imposto un ulteriore blocco, senza possibilità di recupero per la parte economica, delle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014, potendo le stesse aver luogo solo per la parte normativa;
- con ulteriore intervento legislativo tale periodo è stato esteso da ultimo anche all'anno 2015;
- l'art. 13 c. 36 della LR 24/2009 e l'art. 14 c. 52 della LR 22/2010, come modificato dall'art. 15 c. 12 della LR 18/2011, ha definito la misura dell'indennità di vacanza contrattuale e



l'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali da liquidare nel periodo sopra indicato. Tale indennità è stata quindi corrisposta in un primo importo dal 1° gennaio 2010, successivamente incrementato con decorrenza dal 1° gennaio 2011, e viene tuttora corrisposta nella medesima misura;

Dato atto pertanto che attualmente è in corso la procedura per la definizione e stipula del CCRL di Comparto relativo al triennio 2016/2018, in quanto dall'anno 2016 la legge consente il riavvio della contrattazione collettiva di primo livello, ancorché senza la possibilità di recupero delle annualità oggetto di sospensione;

Richiamato:

- la recentissima legge regionale n. 31 del 4 agosto 2017 che, all'art. 11 comma 5, ha disposto l'erogazione in via provvisoria e con oneri a carico delle singole amministrazioni, con decorrenza 1° agosto 2017, di un acconto sugli incrementi stipendiali relativi al rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Comparto del triennio 2016-2018 del personale non dirigente, nella misura prevista per l'anno 2017 dall'accordo siglato con le OOSS il 17/11/2016;
- la nota inviata via mail dal Servizio Funzione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 9 agosto 2017, con la quale è stata data comunicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1520 in data 04/08/2017 per l'erogazione degli incrementi stipendiali al personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a titolo di acconto, nei valori di seguito indicati:

- cat. A aumento mensile: € 25,95

- cat. B aumento mensile: € 26,64

- cat. C e PLA aumento mensile: € 29,12

- cat. D, PLB e PLC aumento mensile: € 31,23

- la stessa nota con la quale veniva specificato che continuerà ad essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 14 comma 52 della LR 22/2010;

Motivazione

Ritenuto, per quanto sopra considerato, di dare esecuzione alle richiamate disposizioni regionali erogando, in via provvisoria e con decorrenza dal 1° agosto 2017, gli incrementi stipendiali al personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a titolo di acconto, in attesa della definizione del rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Comparto relativo al triennio 2016-2018, nella misura indicata nella sopra citata nota;

Dato atto che, in un quadro di competenza normativo-contrattuale non ancora chiaramente definito, gli accenti di cui alle richiamate disposizioni regionali saranno soggetti, al momento della stipula del contratto collettivo di riferimento, a conguaglio positivo o negativo ed in tal caso con la dovuta ripetizione delle somme erogate, in presenza di diversi nuovi provvedimenti;

Precisato che la spesa trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2017/2019;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;



Comune di Pordenone

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di dare esecuzione alle richiamate disposizioni regionali liquidando, in via provvisoria e con decorrenza dal 1° agosto 2017, gli incrementi stipendiali mensili al personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a titolo di acconto, in attesa della definizione del rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Comparto relativo al triennio 2016-2018, nella misura indicata nella nota del Servizio Funzione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 9 agosto 2017;

2. di dare atto, come previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 1520 del 04/08/2017, che continuerà ad essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 14, comma 52, della L.R. 22/2010;

3. di erogare le somme di cui sopra con gli stipendi a partire dal corrente mese di settembre 2017, unitamente agli arretrati spettanti per il periodo dal 1° agosto 2017, ivi compreso il personale cessato nello stesso periodo;

4. di dare atto che, in un quadro di competenza normativo-contrattuale non ancora chiaramente definito, gli acconti di cui alle richiamate disposizioni regionali saranno soggetti, al momento della stipula del contratto collettivo di riferimento, a conguaglio positivo o negativo ed in tal caso con la dovuta ripetizione delle somme erogate, in presenza di diversi nuovi provvedimenti;

5. di dare atto che la spesa complessiva, trova copertura negli idonei capitoli del Bilancio 2017/2019;

6. di precisare che gli importi saranno inseriti in busta paga effettuando le relative ritenute di legge;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy;

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che eventualmente ha avuto parte all'istruttoria con attività a contenuto di discrezionalità anche limitato, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, in presenza di cause di conflitto di interesse potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive

Comune di Pordenone



modificazioni, e la scrivente.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 21 settembre 2017

Il responsabile
PRIMO PEROSA


Comune di Pordenone - Determinazione n. 2066 del 21/09/2017

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 21/09/2017 16:09:58
IMPRONTA: 7C6AD5E391113A77B31FA212D0F9BDA8FEC506482770511E4E27C1962AA113BE
FEC506482770511E4E27C1962AA113BEE702DC90EA757C9F922082619D586E1E9
E702DC90EA757C9F922082619D586E1E9969EEF0A83999A9E771F4D44BC88EBCD
969EEF0A83999A9E771F4D44BC88EBCDE30167C25135AE305E2A9BD113947968



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 05/07/2018 09:32:00

IMPRONTA: 081FAA02472E8A514AB5FEE16206CF84BBECF2C7BD0687014B1FF82E70541DA7
BBECF2C7BD0687014B1FF82E70541DA7A23E9AA569AFEE138AEB4EBCE1C574B4
A23E9AA569AFEE138AEB4EBCE1C574B4ECBDA9A41A8F97D7927F4CDBDD686DBD
ECBDA9A41A8F97D7927F4CDBDD686DBD8FB875699C3AC45BA45AD930C4E1FD3A

NOME: BORTOLUSSI MICHELE

CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K

DATA FIRMA: 05/07/2018 11:32:34

IMPRONTA: 322FC6718855E2B30E28D0AB1EF720E2FE3D9D7663A6265C6C1241B88CA8FA34
FE3D9D7663A6265C6C1241B88CA8FA34EB43578CE670618F44C7AFB40C257B02
EB43578CE670618F44C7AFB40C257B0219277A339B52423EA80F0D7B75092B6F
19277A339B52423EA80F0D7B75092B6F0DFDCD54E26136A1E7860776A0335347